

STATVS VBI INVENTVR?

(Fort., *Rhet.* I 28)

The different point of view on *status*, that Fortunatian (*Rhet.* I 28) attributed to Theodorus of Gadara and Hermagoras of Temnos, can be explained, basing on a survey of the treatment of the example cited in the passage (the famous *causa Milonis*) by all late Latin rhetoricians and Quintilian: according to Theodorus the *status* (*caput* or κεφάλαιον in his jargon) can be found in *iudicatio* (κρινόμενον), to Hermagoras in *quaestio* (ζήτημα). So it is possible that Iulius Victor in *Rhet.*, p. 4, 26 ff. G. C., should have quoted the Theodorean doctrine on αἴτιον-συνέχον, whose meanings result overturned in comparison with the Hermagorean opinion. Finally with good probability Theodorus was the first who treated of *status principales* and *incidentes* (*capita generalia* and *specialia* in his jargon) within the limits of a civil or criminal cause.

Il capitolo dell'opera di Consulto Fortunaziano di cui ci occuperemo è uno dei più oscuri e meno compresi di tutta l'opera del tardo retore latino. Trattandosi di un breve passo giova riportarlo per intero:

Status ubi inuenitur? In eo quod probamus, aut in eo ex quo probamus: secundum Theodorum in eo ex quo probamus, secundum Hermagoran et plurimos in eo quod probamus. Nam ex quo probamus argumentum non (1) continet et non potest uideri ibi esse status, quando non id subscriptum est, sed in id quod probandum est. Cedo exemplum. Vt, cum causa est pro Milone; nam quod ibi probatur, relatio est: 'P. Clodius meruit occidi'; ex quo probamus autem, coniectura est: 'insidias enim fecerat'.

Questo passo è stato ultimamente interpretato da L. Calboli-Montefusco nel senso che l'espressione *in eo quod probamus* si riferisca al concetto di *status principalis* (quello individuato da Ermagora) e l'espressione

¹ Accolgo la lezione del codice A (*codex Aesinus* coll. Bodmer saec. X), come l'unica, come vedremo in seguito, che dà senso al passo.

in eo ex quod probamus al concetto di *status incidens* (quello teodoreo), in quanto la *Pro Milone* «secondo la testimonianza, oltre che di Fortunaziano, di Sulpicio Vittore (346, 25 sgg. H.) e di Marziano Capella (218, 14 sgg. Dick) sarebbe un chiaro esempio di compresenza di uno *status principalis* e di uno *status incidens*»².

La prima obiezione a questa interpretazione è che Fortunaziano, la cui opera concepita in forma catechistica segue un rigido schema, di *status principalis* e *status incidens* si occupa subito dopo, con un nuovo lemma e ciò che precede dovrebbe quindi a rigor di logica riguardare qualcos'altro.

La seconda e più importante obiezione è che in questo modo si attribuisce a Teodoro³ una teoria al limite del nonsenso e nettamente in contrasto con le altre testimonianze che abbiamo sul concetto che egli aveva di *status*: Quint., *Inst.* III 6, 2, che ci dice che Teodoro è tra coloro che usano una denominazione particolare per intendere *status*, in quanto parla di κεφάλαιον, *caput ad quod referantur omnia* (il che è confermato in *Inst.* III 11, 2-3, passo su cui torneremo anche inseguito) e Aug., *Rhet.* 12, *RhLM*, p. 144, 11 sgg. H., da cui abbiamo la spiegazione dell'uso metaforico di questo termine: lo *status* costituisce, come il capo per il corpo rispetto alle membra, la confluenza delle posizioni opposte di entrambe le parti contendenti (accusatore e difensore o attore e convenuto) su un punto controverso, che costituisce lo *status*.

Per cercare di chiarire meglio ciò che Fortunaziano ha voluto dire, giova partire dall'esempio fondato sulla *causa pro Milone*. Questo famoso processo, celebratosi nell'aprile del 52 a. C., che vide una clamorosa sconfitta di Cicerone quale avvocato difensore di T. Annio Milone, reo di aver fatto uccidere Clodio dai suoi servi sulla via Appia qualche mese prima, viene citato un pò da tutti i retori in tutto l'arco della latinità, ma le interpretazioni variano sorprendentemente. Tra le testimonianze antiche vanno distinte quelle che si occupano esclusivamente dell'orazione ciceroniana *Pro Milone* (I) da quelle che si occupano

² *Consulti Fortunatiani Ars Rhetorica*, Bologna 1979, p. 338.

³ Comunemente a ragione identificato in Teodoro di Gadara, retore fiorito a Roma intorno al 33 a. C. (Hier., *Chr. a. Ab.* 1984 = Ol. 186, 4), avversario più giovane di Apollodoro di Pergamo e, insieme a lui, caposcuola delle due *sectae* degli Apollodorei e dei Teodorei (Quint., *Inst.* III 1, 18). Su questi due retori, il cui pensiero è ricostruibile solo frammentariamente, ma in fondo, nelle grandi linee, in modo piuttosto organico, da ciò che ne riportano Quintiliano, Seneca, Fortunaziano, Agostino, Teone, l'Anonimo Segueriano e pochi altri, è stato scritto praticamente tutto e il contrario di tutto senza preoccuparsi di raccogliere le reali testimonianze che alla vita e alla dottrina dei due si riferiscono. Tuttora si lamenta l'assenza di una tale raccolta.

più generalmente della *causa Milonis* (II), di cui la *Pro Milone* di Cicerone costituisce solo una parte e cioè la posizione del difensore, con l'avvertenza che anche questi ultimi, per lo più, si lasciano influenzare troppo dall'impostazione dell'orazione ciceroniana e dalle sue argomentazioni: la causa diviene dunque un vero e proprio *exemplum fictum* e si perde del tutto di vista l'esito reale che essa ebbe nella storia⁴.

I. Il primo gruppo di testimonianze o dà il procedimento per impostare la *defensio Milonis* (Quint., *Inst.* VII 1, 34 sgg.) oppure considera la *Pro Milone* quale esempio di orazione contenente uno *status* (la *qualitas*), ma due *rationes*: la *qualitas relatiua* e come *secundaria quaestio* la *qualitas comparatiua*⁵, che costituiscono altrettante *iudicationes*⁶ (Mart. Cap., *De nuptiis*, p. 223, 7 sgg. e 229, 7 sgg. Dick; cfr. Quint., *Inst.* X 5, 13). Già in modo differente si pone Sulpicio Vittore, *Inst.* 9, *RhLM*, p. 318, 3 sgg. H., che sostiene che la *Pro Milone* è un esempio di *causa coniuncta*, perché si difende tramite due *status*, che non sono altro che la *relatio* e la *compensatio*, cioè quelle che Marziano Capella chiama *rationes* e non *status*.

II. Nel secondo gruppo di testimonianze dapprima possiamo mettere Ascon., in *Mil.* 36 K. S., Quint., *Inst.* VI 3, 49 e Isid., *Etym.* II 12, 5, che ricordano brevemente la posizione degli accusatori: essi furono Appius Maior, M. Antonius e P. Valerius Nepos e l'*argumentum* fu *factae Clodio insidiae*; Isidoro aggiunge inoltre: *nam si (scil.: Clodius) insidias fecit, occidit; occisus est, non fecit insidias*. Si tratta quindi di un'accusa impostata sulla *coniectura*.

Passando alla *iudicatio* della *causa Milonis*, dapprima abbiamo Vitorino, in *Cic. Inu.* I 18, *RhLM*, p. 194, 1 sgg. H., che dà come *ratio*: *occidi Clodium propterea quia ille me uoluit occidere*, come *infirmatio rationis*: *etiam si te Clodius uoluit occidere, tu tamen non iure occidisti* e come *iudicatio*: *utrum, cum eum Clodius uoluerit occidere, iuste a*

⁴ È noto che l'orazione che possediamo non è quella che realmente Cicerone pronunciò nel foro, ma un rifacimento a tavolino: ciò può averne facilitato l'uso come *exemplum fictum*. Abbiamo invece per esteso la narrazione di come realmente andò la causa de Asconio Pediano, *Enarratio in Milonianam*, 26-37 K. S.

⁵ Sappiamo da Asconio Pediano, in *Mil.* 36 K. S., e da Quintiliano, *Inst.* III 6, 96; IX 1, 23 e 5, 40, che Bruto, componendo anch'egli una *Pro Milone exercitationis gratia* aveva impostato tutta l'orazione sulla *comparatio*, cioè sul fatto che Milone aveva reso un servizio alla repubblica, uccidendo Clodio.

⁶ *Iudicatio* è termine che normalmente traduce il greco κρινόμενον. Cf. L. Calboli-Montefusco, «La dottrina del κρινόμενον», *Athenaeum* 50, 1972, p. 289.

Milone occisus esse uideatur; qui la posizione dell'accusa (l'*infirmatio rationis*) è ridotta ad una funzione minima e comunque completamente diversa da quella che fu nella realtà storica: non risulta infatti che gli accusatori ammettessero mai che Clodio voleva uccidere Milone. Abbiamo poi Marziano Capella, *De nuptiis*, p. 218, 9 sgg. e 234, 10 sgg. Dick, che sostiene che la *causa* è *simplex* perché *in tota actione* si discute solo se Milone aveva giustamente ucciso Clodio (*relatio*), che è lo *status principalis*), mentre la *quaestio* o *status incidens*⁷ che nasce nel corso dell'azione, chi dei due ha preparato insidie all'altro (ἀντικατηγορία) si discute solo nella *iudicatio* (cfr. Quint., *Inst.* III 11, 17).

Sulpicio Vittore, *Inst.* 53, *RhLM*, p. 346, 25 sgg. H., dà come *status principalis* la *relatio* e come *status incidens* la *coniectura*, poiché è da provare che Clodio aveva fatto insidia a Milone.

Infine in *Exc. rhet.*, *RhLM*, p. 585, 9 sgg. H. abbiamo il seguente testo: *accusatur Milo quod occiderit Clodium. Causa est quod occiderit; continens quod eum occiderit, qui sibi fecit insidias; an insidias fecerit (coniectura) et an propter hanc causam occisus sit et non propter aliam (altra coniectura) et an debuerat eum reum facere et non occidere (translatio), hoc est crinomenon*. Qui la *coniectura* è al primo posto tra i punti da giudicare e in ciò traspare chiaramente, come vedremo, quella che sarebbe stata l'impostazione teodorea della causa, anche se l'*auctor* degli *Excerpta rhetorica* usa i concetti di αἴτιον (*causa*) e συνέχον (*continens*) in senso ermagoreo e l'ultimo punto da giudicare da lui posto si rivela superfluo.

Abbiamo dunque da un lato gli accusatori di Milone che impostano la loro accusa sul fatto che fu Milone a uccidere premeditadamente Clodio (*coniectura*), dall'altro Cicerone che sceglie di impostare la sua orazione sulla *relatio*, adduce cioè come *ratio* giustificativa la legittima difesa, sostenendo che fu Clodio e non Milone che tese l'agguato (da qui il concetto di ἀντικατηγορία) e aggiunge in subordine la *ratio* che Milone ha sbarazzato la repubblica di un pericoloso perturbatore (*comparatio*).

Come *iudicationes* vengono date:

1. a) *relatio* e *comparatio*, che sono *rationes* e non *status* (lo *status* essendo la *qualitas adsumptiua*) (Marziano Capella);

b) *relatio* e *compensatio* che sono due *status*, per cui la *causa* è *coniuncta* (Sulpicio Vittore);

⁷ Vedremo in seguito che il parlare di *quaestio* oppure di *status* comportava originariamente una diversa concezione, la prima ermagorea, la seconda teodorea, che in Marziano Capella si sono ormai confuse.

c) la sola *relatio* (Vittorino); e in questi tre tipi di impostazione si tiene conto esclusivamente o prevalentemente (Sulpicio Vittore) della *Pro Milone* di Cicerone;

d) *relatio* e ἀντικατηγορία di cui la prima è lo *status principalis*, mentre l'altra è una *quaestio incidens*, per cui la *causa* è *simplex* (Marziano Capella);

e) *relatio* e *coniectura*, che sono rispettivamente *status principalis* e *status incidens* (Sulpicio Vittore);

2. due *coniecturae* e *translatio* (*Excerpta rhetorica*).

Rileviamo subito che più di un autore presenta soluzioni diverse a seconda che consideri la sola *Pro Milone* o l'intera *causa Milonis*: Sulpicio Vittore e Marziano Capella danno come *iudicationes* nel primo caso *relatio* e *comparatio* (o *compensatio* che è lo stesso) e nel secondo *relatio* e *coniectura* (o ἀντικατηγορία che è un tipo di *coniectura*), ma c'è una differenza importante tra di loro: il primo considera la *Pro Milone* una *causa coniuncta*, il secondo la *causa Milonis* una *causa simplex*. Noi possiamo affermare che alla base di questa differenza e di quella tra 1a) e 1c) da un lato e 2) dall'altro c'è una diversa concezione dello *status*, mentre 1d) e 1e) sono tentativi di conciliazione.

Questo si può facilmente verificare confrontando il passo di Fortunaziano da cui siamo partiti con Quintiliano, *Inst.* III 11, 15 sgg.⁸, che serve egregiamente a chiarire ciò che il tardo retore latino ha voluto dire: Quintiliano nel passo in questione nell'ambito della spiegazione dei termini *quaestio*, *ratio*, *iudicatio* e *continens*, riferisce, senza specificare i nomi degli autori di queste diverse teorie, che nei casi in cui *quaestio* e *iudicatio* non coincidono (cioè in tutti i casi, tranne nelle cause con lo *status coniecturalis*, in cui il fatto contestato viene negato) si ritiene che altro sia lo *status* della *quaestio*, altro quello della *iudicatio* e continua:

quaestio qualitatis, an recte Clodium Milo occiderit: iudicatio coniecturalis, an Clodius insidias fecerit. Ponunt et illud, saepe causam in aliquam rem dimitti quae non sit propria quaestionis et de ea iudicari.

Quindi nelle due espressioni di Fortunaziano *in eo quod probamus* e *in eo ex quo probamus* non si possono che celare rispettivamente la *quaestio* e la *iudicatio*, citate da Quintiliano.

⁸ Da notare che Quintiliano tenderà poi più avanti la conciliazione delle posizioni come 1d) e 1e).

Consideriamo infatti l'intera impostazione della *causa Milonis* e come il fatto si svolse storicamente. Asconio Pediano narra per esteso gli avvenimenti che seguirono immediatamente la morte di Clodio e sfociarono nell'accusa a Milone: perdurando i tumulti, il Senato si decise a votare un *senatusconsultum ultimum*, dando pieni poteri a Pompeo come *consul sine collega*. Questi fece promulgare per senatoconsulto due leggi, una *de ui*⁹, in cui si parlava esplicitamente dell'eccidio sulla via Appia e di altre violenze perpetrate in quei giorni, e una *de ambitu* che aggravava la pena e accorciava il procedimento giudiziario: entrambe le leggi stabilivano che prima fossero ascoltati i testi, poi nello stesso giorno parlassero l'accusatore per due ore, il reo per tre e subito dopo si emettesse la sentenza. Una delle due leggi, che risulta evidente essere quella *de ui*, stabiliva che il presidente del tribunale doveva essere eletto per suffragio popolare tra coloro che erano stati consoli e in questo modo fu nominato *quaesitor* della *quaestio de ui* L. Domitius Ahenobarbus. Inoltre Pompeo propone un *album iudicum* formato di tutte persone di specchiata onestà. Così furono presentate tre accuse, che dovevano essere giudicate davanti ad altrettante giurie (e Asconio dice chiaramente che le ultime due accuse furono presentate proditoriamente, sperando che Milone fosse già stato condannato per la prima accusa e potesse quindi essere giudicato in contumacia e dunque sicuramente condannato: il che puntualmente si verificò):

- 1) due *Appii Claudii*, nipoti di Clodio, presentarono l'accusa *de ui* (dei presentatori dell'accusa nella causa parlò poi solo *Appius Maior*, insieme a M. *Antonius* e P. *Valerius Nepos*, che non figurano come *suscriptores* della causa e dovevano quindi essere i legali dei *Claudii*);
- 2) gli stessi nipoti, insieme a C. *Ateius* e L. *Cornificius*, presentarono un'accusa *de ambitu*;
- 3) P. *Fulvius Neratus* presentò un'accusa *de sodaliciis*.

La comparizione dell'accusato davanti ai tribunali che dovevano giudicarlo delle due prime accuse fu stabilita per lo stesso giorno e Milone si recò al tribunale di cui era presidente L. *Domitius Ahenobarbus*, mentre i suoi ottenevano dal presidente dell'altra giuria *de ambitu* un rinvio fino alla fine della causa *de ui*. L'8 aprile 52 a. C., risultata vana l'arringa di difesa di Cicerone, con 38 voti contrari su 51 Milone fue condannato per il reato *de ui* contemplato nella *lex Pompeia* all'*aqua et igni interdictio*.

⁹ Sul problema complesso delle varie leggi che si succedettero su questo tema in età repubblicana, cf. W. Lintott, *Violence in Republican Rome*, Oxford 1968, p. 107 sgg.

Gli accusatori dunque depositarono, come voleva la prassi, una *subscriptio* di accusa *de ui*¹⁰, la quale per l'evidenza del fatto stesso non venne negata dalla difesa (saremmo altrimenti subito nell'ambito dello *status coniecturalis*): accusa e difesa si trovarono quindi d'accordo su un punto: Milone aveva ucciso Clodio; Cicerone addusse la legittima difesa (*relatio*) e come *ratio* accessoria la *comparatio*. A questo punto Ermagora si sarebbe fermato e avrebbe ricavato lo *status*, che sarebbe in questo caso la *relatio* (ha Milone giustamente ucciso Clodio, perché questi gli aveva teso un agguato per ucciderlo?)¹¹. Teodoro invece sarebbe andato oltre: essendosi la controversia spostata sul movente, la legittima difesa, su questo punto l'accusa non conviene e così si forma una nuova controversia: le (presunte) insidie di Clodio a Milone e anzi è la difesa che ritorce la stessa accusa ricevuta su Clodio (ἀντικατηγοροῦσα): la causa diviene quindi una *causa coniecturalis*¹², in quanto la

¹⁰ Infatti in Roma il processo penale dopo le riforme sillane era divenuto di carattere tipicamente accusatorio e il deposito dell'accusa avveniva tramite la *subscriptio*, cioè l'iscrizione del nome dell'accusato e del proprio in un apposito *libellus*: il termine per estensione designava anche l'accusa stessa (cf. Forcellini, *Lexicon totius Latinitatis*, s. v. *subscribere*, e Daremberg-Saglio, *Dictionnaire des antiquités grecques et romaines*, Paris 1877-1919 [= Graz 1962-1963], s. v. *subscriptio*, n.º 3). E' in questo senso tecnico che va interpretato il verbo *subscribere* usato da Fortunaziano nel passo che ci interessa, che quindi tradurrei: «infatti ciò in base a cui proviamo (la *iudicatio*) non contiene l'*argumentum* e, poiché non è stato indicato nell'accusa scritta, non può sembrare che lo *status* sia in esso, bensì in ciò che bisogna dimostrare (la *quaestio*)». E questo è il tentativo, tutto romano, di Fortunaziano di giustificare il punto di vista del greco Ermagora.

¹¹ Se Ermagora avesse preso in considerazione l'orazione di Bruto, avrebbe invece individuato lo *status* nella *comparatio*, che su quello *status* Bruto impostò la sua orazione scritta *exercitationis gratia*. Ovviamente tutta la ricostruzione è ipotetica, che in realtà la *causa Milonis* si svolse molti anni dopo la morte di Ermagora.

¹² Così a differenza di quanto dice Quintiliano, *Inst.* VII 4, 8, seguito da Marziano Capella, *De nuptiis*, p. 225, 16 sgg. Dick, questo caso diviene diverso da quelli analoghi tra di loro, di Oreste che uccide la madre e Orazio che uccide la sorella: essi hanno ucciso, ma adducono la *ratio* che lo hanno fatto giustamente, perché la madre di Oreste aveva ucciso il padre e la sorella di Orazio piangeva la morte di un nemico; in questo caso l'accusa conviene su ciò, ma obietta che le colpevoli potevano essere punite in un regolare processo e che Oreste e Orazio non dovevano farsi giustizia da soli. Invece nella *causa Milonis* Sulpicio Vittore, *Inst.* 53, *RhLM*, p. 346, 33 sgg. H., dice esplicitamente: *translatio in hac causa cessat. Non potest enim Miloni dici: si te Clodius uolebat occidere, ad iudicium illum potius adducere debuisses*. E' a questo punto che tutte le testimonianze antiche si allontanano dalla realtà storica, influenzate dalla impostazione data da Cicerone alla causa: poiché egli aveva detto che Clodio era l'*insidiator*, questo non poteva certo essere messo in dubbio dagli accusatori (cf. Quint., *Inst.* V 13, 52): ma nella realtà gli accusatori erano meno accomodanti di quelli degli *exempla ficta*! La *iudicatio* negli esempi di Oreste e Orazio rimane invece *qualitatis* (cf. *Rhet. ad Her.* I 24; Cic., *Inu.* I 18; Quint., *Inst.* III 11, 11 e Cic., *Inu.* II 79).

iudicatio verte su questo problema: è vero che fu Clodio a tendere l'agguato a Milone? o, se vogliamo mettere in risalto l'ἀντικατηγορία: chi fu a tendere l'agguato Milone o Clodio?¹³. La differenza tra Ermagora *et plurimi*¹⁴ e Teodoro era dunque sostanziale: per Ermagora la στάσις era la *prima causae accusatoris confirmatio siue defensoris prima deprecatio* (Herm. I fr. 13a M.)¹⁵, si identificava cioè con lo ζήτημα, la latina *quaestio* (cf. Herm., I, fr. 10b e 18a M.), insomma non era qualcosa di diverso dalla *iudicatio* solo nelle cause in cui l'accusa era negata, mentre in tutti gli altri tipi di causa seguiva tutto un procedimento logico, che portava alla *iudicatio* (κρινόμενον), che era del tutto slegato dallo *status*; Teodoro partiva invece dalle cause più complesse (quelle cioè in cui l'accusa non era negata, ma veniva addotto un movente giustificativo) ed in esse individuava il κεφάλαιον nella *iudicatio*: questa procedura poteva poi benissimo essere applicata alle cause più semplici diminuendo i passaggi.

Il problema dei vari passaggi che in Ermagora portavano alla στάσις prima e poi al κρινόμενον è stato ampiamente e a lungo dibattuto, senza che si sia giunti ad una soluzione univoca¹⁶: a mio vedere nella

¹³ Cf. Quint., *Inst.* VII 1, 5 e Iul. Vict., p. 5, 21 sgg. G. C., dove viene data per esteso la procedura che ho applicato alla *causa Milonis*. E' molto interessante notare come né l'accusa né la difesa si siano preoccupate di far luce sul vero modo in cui si svolsero i fatti (tutti gli storici antichi sono infatti d'accordo nel sostenere che il fatale incontro sulla via Appia tra Clodio e Milone fu fortuito e quindi le *insidiae* non ci furono da nessuna delle due parti), ma abbiamo invece tentato di piegare a loro vantaggio la realtà: ciò dice molto su ciò a cui la retorica doveva preparare i suoi discepoli nell'addottrinarli per diventare principi del foro!


¹⁴ E' probabile che tra questi ci fosse l'avversario diretto di Teodoro Apollodoro di Pergamo, che, secondo quanto ci dice Quintiliano, *Inst.* III 11, 1-4, nella dottrina degli *status* seguiva sostanzialmente Ermagora.

¹⁵ Credo che non ci siano dubbi, stante anche la testimonianza di Quintiliano, *Inst.* III 6, 20 sgg., che per Ermagora la στάσις derivava da *intentio e depulsio* insieme e quindi non c'era nessun maggior peso della *depulsio*, come vorrebbe la Calboli-Montefusco, *art. cit.*, p. 279 sgg.; ma vedremo in seguito che la stessa procedura seguita da Ermagora per ricavare la στάσις, in modo molto più sottile, dava sostanzialmente la prevalenza all'accusato o al convenuto.

¹⁶ Cf. D. Matthes, «Hermagoras von Temnos 1904-1955», *Lustrum* 3, 1958, p. 166 sgg., con la bibliografia precedente e inoltre K. Barwick, «Probleme in den Rhet. L. Ciceros und der Rhetorik des sogenannten Auctor ad Herennium», *Philologus* 109, 1965, p. 66 sgg. e L. Calboli-Montefusco, *art. cit.*: a quest'ultima va riconosciuto l'indubbio merito di aver istituito un parallelo su questo problema tra retorica e giurisprudenza, un campo di indagine che solo in questi ultimi tempi si è andato arricchendo di studi, ma che è ancora ampiamente da studiare e verificare. L'articolo tra l'altro risolve il problema del duplice significato che possono assumere i due termini ἀτιον e συνέχον nell'indicare ora la posizione dell'accusatore ora quella dell'accusato, col rapportare questo capovolgimento di significato alla procedura greca, che ammetteva anch'essa il capovolgimento delle parti nelle παραγραφαί (ved. anche nota seguente).

successione normalmente accettata di κατάφασις - ἀπόφασις - ζήτημα e αἴτιον - συνέχον - κρινόμενον¹⁷ sono stati trascurati due termini, nella prima parte φάσις, nella seconda αἴτιον αἰτίου, entrambi presenti in Herm., I, fr. 18c M. (= Aug., *Rhet.* 11, *RhLM*, p. 143, 25 sgg. H.).

Si avrebbe uno schema:



Inserendo nella prima parte il termine φάσις, da un lato si sarebbe più vicini alla definizione di στάσις di Ermagora (Herm., I, fr. 10b M.),

¹⁷ Tutti questi punti erano luoghi puramente ideali che non corrispondevano a nessun momento specifico della procedura e potevano quindi facilmente essere eliminati dallo schema, come in realtà fa Teodoro con lo ζήτημα. Di diverso avviso la Calboli-Montefusco, *art. cit.*, che propone di identificare la prima parte dello schema con la fase istruttoria del processo e la seconda col dibattito, in modo tale che si viene a dimostrare che Cicerone nel *De inuentione* seguiva pedissequamente lo schema che era proprio di alcuni processi greci (le παραγραφαι) e mai della procedura romana, nella quale, in ogni caso sia civile che penale, la fase istruttoria era estremamente tecnica e fissata in formule stereotipe, per cui l'intervento dell'*orator* era possibile solo nella seconda fase, quella del dibattito, su cui si doveva appuntare l'interesse della retorica. Per questi problemi cf. A. Biscardi - E. Cantarella, «Profilo di diritto greco antico», Milano 1974; U. Brasiello, «Processo penale - Diritto romano», *Nuovissimo Digesto italiano* 13, 1966, pp. 1157-1160; E. Volterra, *Istituzioni di diritto privato romano*, Roma 1967, p. 191 sgg. e 522 sgg. Abbiamo già sottolineato che in Roma, come del resto in Grecia il processo era fondamentalmente accusatorio e l'iniziativa veniva assunta dall'accusa (*intentio*, κατάφασις); poi i Greci non avevano il problema della prevalenza dell'accusatore, perché nella procedura greca era possibile che il reo divenisse a sua volta attore nelle παραγραφαι, mentre Cicerone, variando lo schema ermagoreo, come vedremo, lo adatta alla procedura romana, che non ammetteva lo scambio di parti e quindi all'accusatore lasciava anche l'ultima parola con l'*infirmitio rationis*. Il problema dell'inversione di significato dei due termini αἴτιον e συνέχον che la Calboli-Montefusco risolve nel modo suddetto, perché pensa che si debbano far risalire ad Ermagora entrambe le interpretazioni, può essere a mio giudizio meglio risolto se si pensa che i due concetti avevano significato diverso perché risalivano a fonti diverse, uno ad Ermagora, uno a Teodoro.


che contiene entrambi i termini, φάσις e ζήτημα¹⁸ e dall'altro si chiarirebbe la lieve differenza che si riscontra tra Cic., *Inu.* I 10 e I 18: nel primo passo il termine *quaestio* ricalcherebbe il greco φάσις (che Agostino nel passo da cui siamo partiti per ricostruire lo schema precedente, traduce invece alla lettera *dictum*), nel secondo ζήτημα. Nel medesimo passo di Agostino è data poi l'identità dei termini συνέχον (*continens*) e αἴτιον αἴτιου (*causa causae*) con *ratio*, mentre io sono convinta che *ratio* sia sinonimo solo del secondo termine greco e che i due termini servissero ad Ermagora in tipi diversi di causa: ad esempio nella *causa coniecturalis* viene ripetuto più volte dalle fonti latine (Cic., *Inu.* I 19; *Part. or.* 102; Quint., *Inst.* III 11, 10 sgg.) che manca la *ratio*, ma poteva allo stesso modo mancare il 'contenuto'? Egualmente nelle questioni legali, se il 'movente' non poteva esserci, c'era però un 'contenuto'.

Non abbiamo notizie dirette di quale fosse la procedura seguita da Teodoro: si può solo ipotizzare che in Iul. Vict., p. 4, 26 sgg. G. C., che è l'unico retore latino che esplicitamente pone l'uguaglianza κρινόμενον = *status*¹⁹ sia riecheggiato il procedimento di Teodoro, che presenta due caratteristiche particolari: è semplificato rispetto a quello di Ermagora e presenta un capovolgimento del significato dei due termini αἴτιον e συνέχον²⁰. Abbiamo i due schemi:

¹⁸ Così la prima parte dello schema non sarebbe che la visualizzazione della definizione ermagorea di στάσις (cf. Herm., I, fr. c-d M.).

¹⁹ Non si comprende perché Matthes inserisca tra i frammenti di Ermagora, come Herm., I, fr. 18d, questo passo di Giulio Vittore, che egli stesso (*art. cit.*, p. 170 sgg.) riconosce essere ben lontano dalla concezione ermagorea. Tra i retori greci troviamo nel II sec. d. C. Ermogene di Tarso che afferma esplicitamente che la στάσις deve essere ricavata dal κρινόμενον (Περὶ στάσεων 2, 10, *Rhet. Gr.* VI, p. 36, 7 sgg. R.) evidentemente mutuando il concetto da Teodoro, ma purtroppo in Ermogene non si ritrovano i concetti di αἴτιον e συνέχον per cui non possiamo seguire il suo procedimento per arrivare al κρινόμενον. Egli parla della possibilità teorica di una lunga serie di ἐνοστάσεις e ἀντιπαροστάσεις che solo il buon senso riesce a limitare nel numero. Erroneamente Syrianus, nel commento *ad locum*, per spiegare il concetto di κρινόμενον di Ermogene riporta la posizione di Minuciano, che chiaramente deriva invece da Ermagora, sia nella definizione di στάσις (Inc. Auct., *Proleg. in Hermog. stat.*, *Rhet. Gr.* XIV, n.º 22, p. 328, 13 sgg. R.) che nel procedimento per arrivare al κρινόμενον (riportato oltre che da Syrianus anche in Inc. Auct., *Proleg. in Hermog. stat.*, *Rhet. Gr.* XIV, n.º 22, p. 330, 10 sgg. R.).

²⁰ Questo capovolgimento non era proprio solo di Teodoro e non meraviglia se si considerano due passi, Cic., *Part. or.* 103 e Quint., *Inst.* III 11, 5: Cicerone dice che il termine *continentia*, che equivale al greco συνέχον, può indicare sia le *rationes defensionis* sia *quae contra rationes defensionis adferuntur*; Quintiliano afferma che αἴτιον talvolta viene usato nel senso di *causa iudicii*, talaltra in quello di *causa facti*: evidentemente in questo caso αἴτιον è usato nel secondo significato.



In questo modo pur essendo la successione sempre αἴτιον - συνέχον vengono ad essere capovolti gli interventi: mentre nello schema ermagoreo c'è una successione accusatore (o attore) — ragioni dell'accusato (o convenuto) — giudizio, in quello presumibilmente teodereo abbiamo la successione accusatore (o attore) — accusato (o convenuto) e sue ragioni — controdeduzioni dell'accusatore (o attore) — *status* e giudizio. Così mentre in Ermagora, derivando lo *status* da κατάφασις e ἀπόφασις, è evidente che l'ἀπόφασις viene ad assumere maggior rilievo, in Teodoro ci sarebbe una ricerca di maggior equilibrio, denunciata anche dall'uso metaforico del termine κεφάλαιον, che presuppone un concetto di equidistanza e quindi di eguale concorso delle parti avverse alla formazione dello *status causae*.

Questa diversa concezione dello *status* non ebbe molta fortuna nell'antichità, ma influì senz'altro su una variazione della definizione di *status*, in cui non si insistè più sul concetto che esso deriverebbe dalla *prima conflictio causarum*. Cf. da un lato le definizioni di *Rhet. ad Her.* I 18, Cic., *Inu.* I 10; *Top.* 93²¹ e dall'altro il concetto di *status* che ha Quintiliano, *Inst.* III 6, 21 e la definizione di Sulpicio Vittore, *Inst.* 21, *RhLM*, p. 325, 5 sgg. H. Più fedeli ad Ermagora rimangono Minuciano (*Inc. Auct., Proleg. in Hermog. stat., Rhet. Gr.* XIV, n.º 22, p. 328, 13 sgg. R.), Agostino (*Rhet.* 11, *RhLM*, p. 143, 25 sgg. H.), Fortunaziano (*Rhet.* I 12), Marziano Capella (*De nuptiis*, p. 219, 1 sgg. Dick), Clodiano (*RhLM*, p. 590, 1 sgg. H.).

Del resto non è impossibile che dalla nuova concezione di *status* siano derivati anche i concetti di *status principalis* e *status incidens*: Cicerone, *Inu.* I 17 e II 63 sgg., conosce solo da un lato *status* di pari valore che formano le *causae iunctae* e dall'altro *causae quae plures habent rationes in simplicibus constitutione*²². Ciò vuol dire che il concetto

²¹ In questo passo si nota come Cicerone si sia accorto che la στάσις, come la concepiva Ermagora, che, per ragioni cronologiche, era l'unico modo che egli conosceva, dava la prevalenza sostanzialmente alla difesa, pur se teoricamente doveva derivare da accusa e difesa insieme.

²² Cf. Mart. Cap., *De nuptiis*, p. 223, 6 sgg.; 228, 16 sgg. e 234, 10 sgg. Dick, dove è mantenuto questo punto di vista, mentre in *De nuptiis*, p. 218, 9 sgg. Dick esso viene contraddetto.

di *causa simplex* o *coniuncta* era legato originariamente al tipo di accusa che veniva mossa: se si trattava per esempio di un'accusa di furto, la *causa* era *simplex*, se invece si trattava di sacrilegio e omicidio insieme, era *coniuncta*: nel caso contrario, cioè di una sola accusa contrastata in più modi (cioè con *plures rationes*) la causa rimaneva *simplex*.

Solo dopo che Teodoro ebbe apostato il concetto di *status* dallo ζήτημα al κρινόμενον anche quest'ultima specie di *causa* divenne *coniuncta*²³, perché in essa concorrevano più *status*, che però potevano non avere pari importanza e perciò Teodoro coniò i termini di *capita generalia* e *capita specialia*: cf. Quint., *Inst.* III 11, 2-3; 6, 91 e soprattutto 6, 21, dove, anche se è taciuto il nome di Teodoro, è molto probabile che, dato che si parla di *caput generale* come sinonimo di *status potentissimus*, la polemica contro i *multi* che hanno *spesa tota uolumina in hanc disputationem* comprenda anche Teodoro.

A questo punto ovviamente si pone il problema se la teoria dello *status* di Teodoro fosse una sua intuizione originale senza precedenti: la risposta ovviamente è negativa. Teodoro probabilmente ebbe il merito di perfezionarla e portarla alle sue più rigorose conseguenze e per questo essa andò sotto il suo nome. Infatti sia la *Rhetorica ad Herennium* I 17 riporta il metodo che noi abbiamo applicato alla *causa Milonis*, pur se non lo lega al reperimento dello *status*; inoltre in Cic., *Inu.* II, *passim* lo schema è il seguente: *intentio, depulsio, quaestio = status, ratio, infirmatio rationis, iudicatio*; in esso pur se è mantenuta l'identità dello *status* con la *quaestio*, che si identifica con il concetto ermagoreo di ζήτημα, la successione *ratio-infirmatio rationis* è capovolta rispetto a quella ermagorea αἴτιον - συνέχον, mentre risulta identica a quella che noi abbiamo, pur se dubitativamente, attribuita a Teodoro; se è vero che essa può farsi risalire a quest'ultimo, il minimo che si possa dire è che egli si lasciò profondamente influenzare dalla procedura giuridica romana, in cui veniva data la prevalenza all'accusatore (o attore). E infatti tutta la dottrina teodorea si basa, nella sua più profonda essenza, sull'esigenza di rendere una maggiore dignità all'accusatore-attore, che, nella dottrina ermagorea abbiamo visto da più segni, veniva relegato senz'altro in una posizione di secondo piano; e ciò

²³ Cf. Fort, *Rhet.* I 9-10 e 28-29, in cui viene detto esplicitamente che i *genera controuersiarum* si trovano ἐν τῷ κρινόμενῳ (Fortunaziano deve quindi tenere presenti anche qui concetti teodorei) e che il *genus coniunctum rationale* avviene in due modi, *rebus et causatiuis*, e in cui è detto chiaramente che la *causa* è *complexiua* sia che comprenda due *status principales* sia che ne comprenda uno *principalis* e uno *incidens* (di diverso avviso la Calboli-Montefusco, *art. cit.*). Ugualmente per la stessa ragione Sulpicio Vittore considera la *Pro Milone* una *causa coniuncta*.

avveniva in quanto Teodoro sentiva l'esigenza che lo *status* venisse ricavato in modo uguale dalle istanze di accusa e difesa, che dovevano risultare equidistanti da esso, come le membra del corpo umano sono equidistanti dal capo.

ROSSELLA GRANATELLI